



Protocollo Gen. (allegato a PEC)
Classifica 014-10
Fascicolo 5/2026

ORDINANZA N. 91/A/26 del 03/09/2026

OGGETTO: S.P. N° 12 "BELLISIO".

Ordinanza di modifica dell'Ordinanza n. 66/A/2026 del 05/05/2026 per l'istituzione di DEROGA al divieto al transito ai veicoli aventi una massa superiore a 26 tonnellate per l'intera estesa della S.P. n° 12 "Bellisio" nel Comune di Pergola, per transito autobetoniere dirette al cantiere sulla S.P. n. 115 "Santa Vittoria".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

"PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA" - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA"

PREMESSO che con ordinanza n. 66/A/2026 del 05/05/2026, è stato istituito il divieto al transito ai veicoli aventi una massa superiore a 26 tonnellate per l'intera estesa della S.P. n. 12 "Bellisio" nel Comune di Pergola, fino a successiva revoca, a partire alle ore 08,00 del giorno lunedì 11/05/2026, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità, nonché la tutela del patrimonio stradale;

VISTI gli artt. 6, comma 4, lettera a) e b), e 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992, per effetto dei quali l'Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti mirati alla sospensione della circolazione di alcune categorie di utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, nonché in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTI gli artt. 6, comma 8 e 7, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992, in virtù dei quali le Autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione possono accordare per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele;

DATO ATTO che l'obiettivo della suddetta ordinanza n. 66/A/2026 del 05/05/2026 era esclusivamente quello di salvaguardare l'infrastruttura viaria, ed in particolare garantire la sicurezza dei ponti presenti lungo di essa;

DATO ATTO che, per il cantiere posto sulla S.P. n. 115 "Santa Vittoria", è necessario approvvigionarsi di calcestruzzo tramite trasporto con autobetoniera a partire dall'impianto di Frontone;

RILEVATO che il percorso per raggiungere il cantiere suddetto comprende la S.P. n. 12 "Bellisio", attualmente soggetta al divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 26 tonnellate;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare, aggiornandolo, il contenuto della precedente Ordinanza n. 66/A/2026 del 05/05/2026;



RITENUTO di dover adottare il presente nuovo provvedimento di deroga, escludendo dal divieto di cui alla Ordinanza n. 66/A/2026, i veicoli della Ditta Colabeton S.p.A. adibiti al trasporto di calcestruzzo, che partono dall'impianto di Frontone e sono destinati al cantiere posto sulla S.P. n. 115 "Santa Vittoria", al fine di garantire il regolare approvvigionamento di materiale per l'esecuzione dei lavori dello stesso cantiere provinciale;

VISTI:

- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dal D.Lgs. 10/09/1993, n. 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante: *"Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti"*;
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

ORDINA

La deroga all'Ordinanza n. 66/A/2026, escludendo dal divieto di transito ai seguenti veicoli aventi una massa superiore a 26 tonnellate per l'intera estesa della S.P. n° 12 "Bellisio" nel Comune di Pergola:

- di deroga, escludendo dal divieto di cui alla Ordinanza n. 66/A/2026, i veicoli della Ditta Colabeton S.p.A. adibiti al trasporto di calcestruzzo, che partono dall'impianto di Frontone e sono destinati al cantiere posto sulla S.P. n. 115 "Santa Vittoria", al fine di garantire il regolare approvvigionamento di materiale per l'esecuzione dei lavori dello stesso cantiere provinciale;

DISPONE

- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dalla data dello stesso atto;
- La revoca o modifica parziale sul punto di qualsiasi altra Ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso;

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori, nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto

Pagina 2 di 3



intervento, soccorso e trasporto;

- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

Dott. Ing. Mario PRIMAVERA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)*